

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 09 ottobre 2020 alle ore 10,30, presso la sede legale in Napoli via Emilio Scaglione n.95, convocate con regolari convocazioni, si è riunita in l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione " NOESIS 'Associazione per la lotta al disagio psicologico ed alla malattia mentale - ente del terzo settore" codice fiscale: 95033320631 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

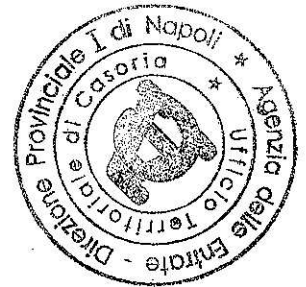
- 1) Modifiche allo statuto dell'associazione;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente Barretta Vincenzo, chiama a fungere da Segretario verbalizzante il socio Marmorini Vittoria Mariateresa.

Sono presenti n. tre soci su un totale di cinque soci regolarmente iscritti.

Nello specifico sono presenti gli associati:

1. Barretta Vincenzo;
2. Marmorini Vittoria Mariateresa;
3. Paudice Vincenzo.



Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare lo statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017) nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018).

Tali modifiche, risultano essenziali anche ai fini dell'iscrizione al Registro regionale degli enti del terzo settore.

L'Assemblea dei soci esamina il nuovo testo e, dopo ampia ed approfondita discussione approva all'unanimità il nuovo statuto (allegato al presente documento).

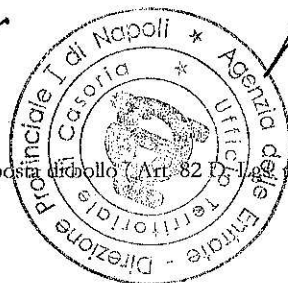
Tali modifiche fanno parte del nuovo statuto e regoleranno la vita associativa.

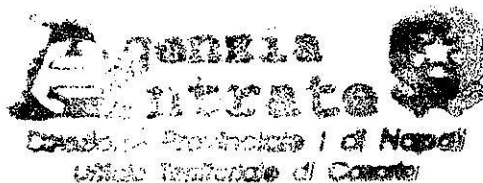
Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018).

Esaurita la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

Il Segretario

Il Presidente

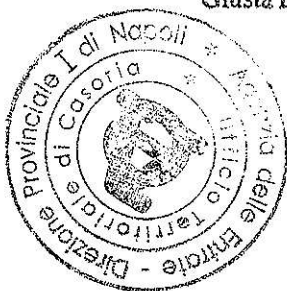




Atto registrato al n. 301281/3 del 23 OTT. 2020
Imposte versate a ESENTE

IL FUNZIONARIO
LUIGI IAZZETTA *

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Na 1.
Giusta Disp. di Servizio n. 12732/51/2019



STATUTO

Art.1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita un'associazione avente la seguente denominazione: "NOESIS ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA AL DISAGIO PSICOLOGICO ED ALLA MALATTIA MENTALE Ente del Terzo Settore", ai sensi e per gli effetti del decreto Legislativo n.117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

L'associazione ha sede nel Comune di Napoli, ed ha durata illimitata.

Art.2

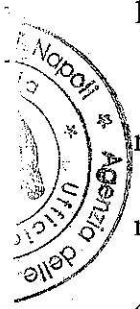
(Scopo finalità e attività)

L'associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, in particolare **nell'ambito delle prestazioni socio-sanitarie quelle relative al disagio psicologico, alla malattia mentale alla dipendenza e ai disturbi neuropsichiatrici, anche utilizzando strumenti ed attività di, riabilitazione, di prevenzione, di formazione e di divulgazione relative al medesimo ambito**, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

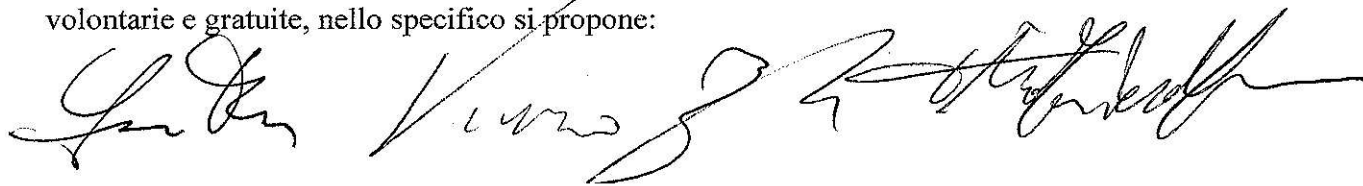
Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale nell'ambito di quelle **previste all'art.5 del d.lgs 117/2017:**

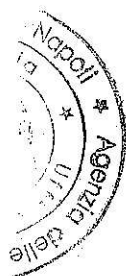
- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e *prestazioni sanitarie*;
- c) *prestazioni socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.
- f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) *formazione universitaria e post-universitaria*;
- h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;



- 
- i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - j) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario*, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore* resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - n) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del *commercio equo e solidale*, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - p) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - q) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;
 - r) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - s) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
 - t) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - u) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*".

Ai sensi dell'articolo 6 D. Lgs. n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, nello specifico si propone:





- La promozione e sostegno della cultura del benessere psichico e della salute mentale nell'individuo, nelle organizzazioni e nelle comunità sociali.
- Il miglioramento e diffusione delle conoscenze disponibili in materia di benessere psicosociale, disagio psicologico, disturbi psichici e patologie da dipendenza.
- Il sostegno e promozione di azioni di prevenzione nell'ambito della psichiatria, della medicina delle dipendenze e dell'intero ambito della salute emotiva e comportamentale.
- L'organizzazione e promozione di attività di formazione, informazione ed assistenza clinica, rivolte alla Salute mentale ed alle dipendenze sia da sostanze stupefacenti che comportamentali.
- Di praticare attività formative, informative, di sensibilizzazione ed orientamento rivolte a genitori insegnanti ed educatori in relazione all'intero ambito della salute emotiva e comportamentale.
- La promozione ed organizzazione di servizi clinici, di assistenza medica, psicologica, di riabilitazione e socio-sanitaria, finalizzati alla cura, all'intervento clinico integrato, alla presa in carico ed alla prevenzione nell'ambito del disagio psicologico e comportamentale, delle dipendenze e delle patologie di pertinenza neuropsichiatrica.
- Il sostegno ed orientamento alle famiglie dei soggetti affetti da disturbi psichici, comportamentali e da dipendenza, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, ed agenzie socio-sanitarie.
- La promozione di attività rivolte al miglioramento della qualità di vita dei cittadini ed in particolare di coloro che sono affetti da disturbi neuropsichiatrici, disagio psicologico e dipendenze.
- Di svolgere attività di ricerca e sperimentazione, clinica e farmacologica, anche in collaborazione con enti di ricerca, atenei e case di cura, rivolte al miglioramento delle terapie disponibili e delle tecniche di cura ed assistenza di soggetti disabili o comunque affetti da disturbi neuropsichiatrici e dipendenze.
- La promozione di attività di tirocinio e stage formativi rivolti a medici, psicologi, riabilitatori, counselor, operatori e professionisti sanitari.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Possono essere associati persone fisiche ed enti che ne fanno espressa richiesta scritta, che versano ogni anno la quota associativa e si impegnano a condividere le finalità dell'ente, il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo.

La domanda di ammissione deve essere presentata in forma scritta al Consiglio direttivo con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo direttivo, nel registro degli associati.

In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti all'assemblea che delibera nella prima riunione utile.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio direttivo e presso la sede legale entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire senza intralciare l'attività dell'Associazione e negli orari prestabiliti.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

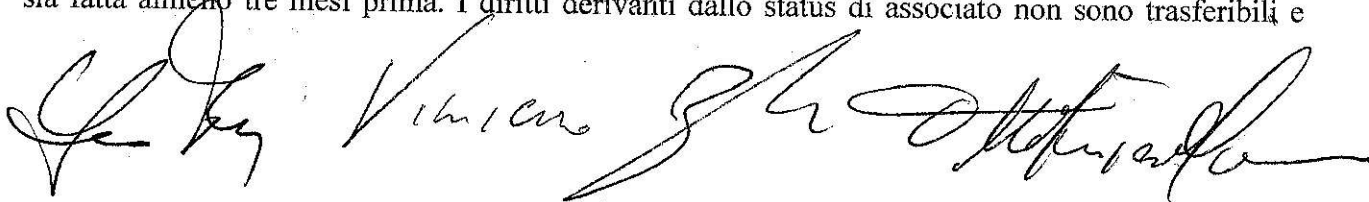
Lo scioglimento individuale del rapporto associativo avviene per morte, recesso ed esclusione.

La delibera di esclusione è adottata dal Consiglio direttivo nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto o delle delibere degli organi sociali;
- per morosità.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e



l'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione;

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (se nominato);
- Revisione legale dei conti (se nominato);

ART. 7

(Assemblea)

L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Essa deve essere inoltre convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto; è inoltre convocata quando ne è fatta richiesta dal Consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

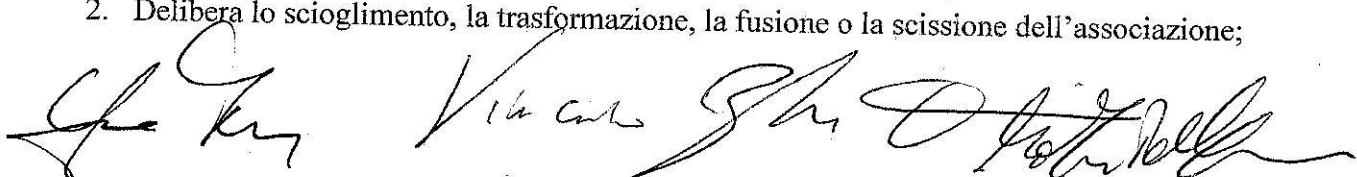
Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

1. Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
2. Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
3. Approva il bilancio di esercizio e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
4. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Delibera sull'esclusione degli associati;
6. Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

1. Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
2. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;



3. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- Sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- Vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

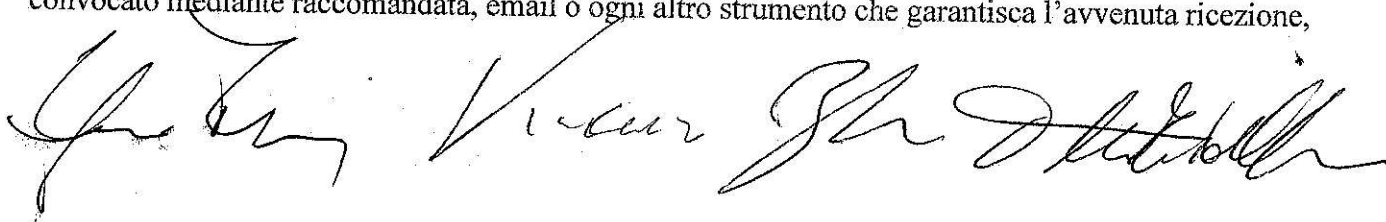
Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque), tutti nominati dall'Assemblea che restano in carica 5 (cinque) anni fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili 5 (cinque) volte.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituiti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 (due) volte all'anno. E' convocato mediante raccomandata, email o ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione,



contenete l'ordine del giorno, inviati 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In casi di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano e si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo se nominati, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Consiglio direttivo può riunirsi anche in audio o video conferenza a condizione che:

- Sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente ha potere di firma e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea e cura l'esecuzione delle deliberazioni degli stessi organi sociali. In caso di impedimento può essere sostituito da un Vice presidente, se nominato dallo stesso Consiglio Direttivo.

ART. 10

(Organo di controllo)



L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge dall'Assemblea e sarà composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma secondo, del codice civile. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c..

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 11

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

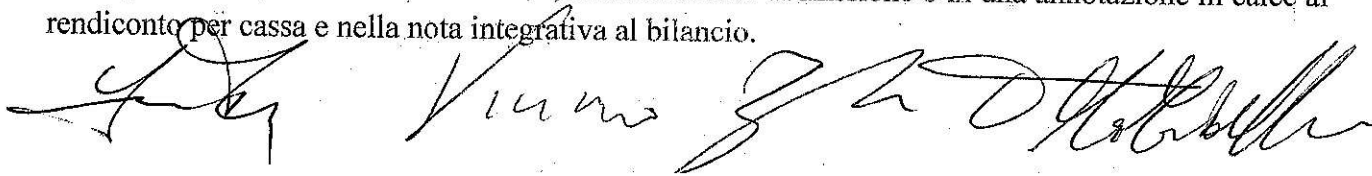
ART. 13

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea per l'approvazione il bilancio di esercizio nelle forme stabilite dall'art.13 D.Lgs n.117/2017, nonché il bilancio sociale di cui all'art.14 D.Lgs n. 117/2017, se previsto per legge o in via facoltativa. E' compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati dalla documentazione necessaria.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa e nella nota integrativa al bilancio.



ART. 14

(Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati;
- Libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato il quale entro i 30 giorni successivi comunicherà la data, l'ora e il luogo ove esaminarli.

ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 16

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.



VINCENZO
BARRETTA
27.11.2025
16:44:29
GMT+00:00

